

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62

00023107 00007444 MD106001
00346291 18/03/2010 11:55:36
0001-00009 834ABE58DF846513
IDENTIFICATIVO : 01891041337417



ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ETRURIA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
(ai sensi del D.Lgs. 460/97)

In data 15/03/2010 presso IN CANTALUPO in SABINA (RI), Voc. PALOMBARA II n. 1
si sono riuniti in Assemblea costituente i seguenti sigg.:

1. Ascheri Alessandro,
2. Colacicchi Andrea,
3. Di Eugenio Gianluca,
4. Di Vito Francesco,
5. Falchetti Emanuele,
6. Italia Marco,
7. Mentil Lorenzo,
8. Moretti Fabrizio,

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione denominata "Associazione Ornitologica Etruria - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed avente una forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2. L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3. L'associazione ha sede in Cantalupo in Sabina (RI), voc. Palombara II n.1.

Art. 4. I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

Art. 5. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale:

- l'assenza di fini di lucro
- la democraticità della struttura
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica fiscale di Onlus

Art. 6. L'Assemblea costituente approva che gli importi delle quote associative, per il primo anno, a favore dell'Associazione siano stabiliti in euro 30 (trenta) per i soci fondatori, in euro 25 (venticinque) per i soci ordinari allevatori e in euro 10 (dieci) per i soci ordinari non allevatori e per i soci sostenitori, costituenti il fondo sociale, mentre i contributi per gli anni successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla prima Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 7. L'Assemblea costituente stabilisce che il primo Consiglio Direttivo, per i primi tre anni, sia composto dai seguenti membri dell'Assemblea costituente:

- 
- Ascheri Alessandro
 - Colacicchi Andrea
 - Di Eugenio Gianluca
 - Di Vito Francesco
 - Falchetti Emanuele
 - Italia Marco
 - Mentil Lorenzo
 - Moretti Fabrizio

Art. 8. L'Assemblea costituente decide nell'immediato di assegnare le seguenti cariche sociali:

- Presidente: Colacicchi Andrea
- Vice-presidente e Tesoriere: Ascheri Alessandro
- Segretario: Mentil Lorenzo

Art. 9. L'Assemblea costituente decide nell'immediato di costituire il Collegio dei Probiviri e di nominarne membri i seguenti soci:

- Di Vito Francesco
- Italia Marco
- Moretti Fabrizio

Art. 10. L'Assemblea costituente decide nell'immediato di costituire il Collegio dei Revisori dei conti e di nominarne membri i seguenti soci:

- Di Eugenio Gianluca
- Falchetti Emanuele
- Moretti Fabrizio

Il Collegio dei Revisori dei conti decide per l'immediata elezione del presidente del Collegio nella persona di Di Eugenio Gianluca.

Art. 11. Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..


Art. 12. I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è soggetto a imposta di registro in forma fissa ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 460/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto. Il Presidente viene autorizzato ad esercitare l'opzione ONLUS con comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.

Art. 13. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

_____, data _____

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: (da tutti i soci fondatori)

1. Ascheri Alessandro
2. Colacicchi Andrea
3. Di Eugenio Gianluca
4. Di Vito Francesco
5. Falchetti Emanuele
6. Italia Marco
7. Mentil Lorenzo
8. Moretti Fabrizio



**STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ETRURIA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**

Generalità

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede

E' costituita, con sede in Cantalupo in Sabina (RI), l'Associazione denominata "Associazione Ornitologica Etruria - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in seguito chiamata per brevità Associazione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 3. Autonomia

L'Associazione è indipendente, apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 4. Finalità e attività

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- la propaganda, l'incoraggiamento e lo sviluppo dell'ornitofilia e dell'ornicoltura;
- diffusione e discussione sui principali problemi che derivano dalla condizione di Allevatore;
- stimolare la competizione sportiva qualitativa tra gli Allevatori, per valorizzare le attitudini e le capacità tecniche dei soci e aiutarli a selezionare soggetti di pregio, agevolare lo scambio di esemplari allevati in territorio nazionale e all'estero;
- organizzare dibattiti, incontri, conferenze di esperti, circolazione di pubblicistica specializzata per la diffusione di cultura, conoscenze ed esperienze;
- organizzare mostre e rassegne specialistiche;
- collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche;
- osteggiare qualsiasi forma di bracconaggio o commercio illegale di animali e denunciare qualunque comportamento illegale nei confronti degli animali stessi;
- gestire il sito www.aoetruria.it di interesse fondamentale per l'immagine dell'Associazione in Italia ed all'estero;
- mettere in atto tutte le iniziative che possano essere funzionali in termini accessori all'attività principale;
- creazione, con altre associazioni, di una nuova Federazione Nazionale Italiana, con creazione di un registro nazionale allevatori e che abbia rapporti proficui e collaborativi con tutte le istituzioni;
- avere rapporti proficui con tutte le Federazioni Nazionali del settore, che siano disponibili al dialogo.

Soci

Art. 5. Caratteristiche dell'adesione all'associazione

L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche, giuridiche, associazioni, club, enti pubblici e privati, qualsiasi organismo, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Art. 6. Categorie associative

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Soci ordinari allevatori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative, usufruiscono del servizio di fornitura degli anellini inamovibili identificativi per gli uccelli da loro allevati, ottengono l'iscrizione al Registro Nazionale degli Allevatori e l'assegnazione di un codice personale univoco;

Soci ordinari non allevatori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative, non usufruiscono del servizio di fornitura anellini identificativi per i loro uccelli né ottengono l'iscrizione al Registro Nazionale degli Allevatori;

Soci sostenitori: sono tutte le persone che, condividendo le finalità dell'Associazione, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti;

- Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

La suddivisione dei soci in categorie non implica comunque differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7. Diritti dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di partecipare alle assemblee.

I soci fondatori, ordinari (allevatori e non) e onorari godono del diritto di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma C.C.; godono altresì del diritto di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci sostenitori non godono del diritto di votare né di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8. Doveri dei soci

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci sono obbligati a segnalare al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione illegale di fauna autoctona. Qualora non li dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di socio senza alcun diritto di rimborso.

Art. 9. Quote associative

Per ogni categoria di soci è definita, anno per anno, la quota relativa, ad opera del Consiglio Direttivo, che deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso.

E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La variazione delle quote deve essere approvata durante l'assemblea ordinaria ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di non modifica, resta in vigore l'ultima delibera assembleare in tale materia.

Art. 10. Criteri di ammissione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 11. Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso, per espulsione, per recesso o per morosità.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dello scadere dell'anno in corso, pena il pagamento della quota associativa per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari o deliberato danneggiamento morale o materiale dell'associazione.

Il socio escluso può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile.

Il socio decade automaticamente nel caso non provveda al versamento entro il 31 gennaio della quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Organi sociali

Art. 12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Assemblea dei soci

Art. 13. Costituzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso (fax, email, SMS, telefono) da recapitarsi ai soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione (da effettuarsi per legge in giorni diversi) e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 15. Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- eleggere e revocare il presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri .
- approvare i regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario e poste in apposita riservata cartella del sito aperta ai singoli soci.

Consiglio Direttivo

Art. 16. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza d'entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Art. 17. Durata del mandato del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (raccomandata, email, fax), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

Il Consiglio può anche adottare per la sua riunione eventuali strumenti tecnici che consentano la partecipazione di tutti i membri (ad esempio chat del sito o eventuale MSN o sistema audio/visivo che non consenta l'alterazione della volontà dei singoli consiglieri).

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 19. Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente, il/i Vice-Presidente, il Segretario/Segreteria e il Cassiere e distribuire tra i rimanenti Consiglieri le mansioni settoriali;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio;
- delibera i provvedimenti di esclusione da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'Associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il presidente

Art. 20. Nomina e mandato del presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade immediatamente per condanne che implichino danni alla morale o al patrimonio (specificatamente furti, effrazioni, sottrazioni) e qualora riceva la sfiducia dei due terzi del Consiglio o della maggioranza dell'assemblea straordinaria su proposta esplicita dei due terzi degli associati.

In tale caso viene sostituito immediatamente dal Vice Presidente.

Art. 21. Compiti del Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, qualora non ci sia altra proposta per la Presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

Art. 22. Compiti del Vice-Presidente e del suo sostituto

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Vice-Presidente, o altro Consigliere, ha anche funzioni di economo e provvede agli acquisti deliberati dall'assemblea o dal Consiglio, controlla la riscossione delle quote e la tenuta del relativo registro, nonché l'aggiornamento del libro dei beni sociali.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 23. Composizione del Collegio dei revisori dei conti

Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 24. Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo se lo ritiene opportuno.

Collegio dei probiviri

Art. 25. Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, non necessariamente aderenti all'Associazione, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 26. Compiti del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Bilancio o Rendiconto

Art. 27. Tempi e scadenze

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il mese di marzo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Assieme al bilancio dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea anche la situazione patrimoniale.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e comunicato per scritto (raccomandata, email, fax) entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Risorse economiche

Art. 28. Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 29. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- donazioni e lasciti testamentari;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 30. Gestione delle risorse economiche

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.



Scioglimento dell'Associazione

Art. 31. Deliberazione dello scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 32. Atti conseguenti allo scioglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Applicazione dello Statuto

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e deve essere dato accettato all'atto della richiesta di associazione dal richiedente la stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Luogo e data

CANTALUPO IN SABINA (RIETI) 15/03/2010

Letto, confermato e sottoscritto

(indicare in stampatello nome e cognome e firmare)

MARCO ITSLIA

ALESSANDRO ASEHERI

LORENZO RENELL


EMANUELE FALCHETTI

FABRIZIO MORETTI

ANDREA COLACICCHI

DI VITO FRANCESCO

DI EUGENIO GIACUCCA



19 MAR. 2010


AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO DI RIETI

REGISTRATO IL
N° 1131
SERIE 3
Centesimi 168,00
(Euro Cento e novanta / 100)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
M. Risa

IL CAPO UFFICIO
Maria Rita Martelli

